Repubblica Italiana

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Romeo Ermenegildo Palma	Presidente FF.
dott. Valter Del Rosario	Consigliere
dott. Salvatore Chiazzese	Consigliere
dott. Guido Petrigni	Consigliere relatore
dott.ssa Adriana Parlato	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 30/A/2021

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. **4810/R** del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Generale di Appello presso questa Sezione Giurisdizionale di Appello nei confronti di:

- **Antonino Greco**, nella qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della Style s.p.a. (a seguito di riassunzione) , rappresentato e difeso dall'Avv. Agatino Cariola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Grabriello Carnazza n. 51, e di Style SPA, in persona del suo legale rappresentante, per la riforma della sentenza n. 975/2013 del 10 ottobre 2012, depositata il 5 marzo 2013, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana;
- nel giudizio di appello incidentale in materia di

responsabilità amministrativa iscritto al medesimo n. **4810/R s promosso da entrambi gli appellati nei confronti** della citata sentenza n. 975/2013;

- nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa , iscritto al n. **6252/R** del registro di segreteria, promosso ad istanza di **STYLE s.p.a**, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. Antonino Greco, con sede in Camporotondo Etneo, C.da Piano Tavola (CT), Via Luigi Pirandello n. 30, rappresentata e difesa dall'Avv. Agatino Cariola, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catania, Via Gabriello Carnazza n. 51, per la riforma della sentenza n. 35/2019 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana del 10 gennaio 2019 e notificata in data 7 marzo 2019.

Vista la sentenza n. 388/2014 di questa Sezione di Appello.

Visto l'atto di riassunzione del giudizio presentato dalla Procura Generale il 23 gennaio 2019 nei confronti di Greco Antonino.

Visto l'appello prodotto dall'appellante Style S.p.A. prodotto in data 8 maggio 2019.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, il PM, nella persona del Vice Procuratore Generale, Maria Luigi Licastro e l'avv. Cariola in favore di Greco Antonino, parte appellata, e, come difensore dell'appellante Style s.p.a, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante p.t., sig. Greco

Antonino.

F A T T O

I) La Guardia di Finanza, Gruppo di Catania, a seguito di un servizio di verifica avente ad oggetto indebite percezioni di finanziamenti comunitari di cui alla L. 488/1992, rilevava che Style s.p.a., esercente l'attività di fabbricazione di porte e finestre in legno", aveva chiesto e, quindi, ottenuto agevolazioni ai sensi della summenzionata legge, relativamente al bando 1997, settore industria, progetto n. 59951/07, per la realizzazione di un nuovo impianto, per investimenti complessivi pari a € 1.290.419,21.

Con nota del 6 ottobre 2009 la Guardia di Finanza comunicava alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale una serie di irregolarità asseritamente emerse nella procedura per la concessione delle agevolazioni.

Nel caso in specie, la Style s.p.a otteneva un decreto di concessione provvisoria di agevolazioni n. 33249 del 30/6/1997 emanato dal Ministero Industria, Commercio ed Artigianato; un decreto di concessione definitiva del 5 agosto 2002 del Ministero delle Attività Produttive.

La somma messa a disposizione è stata pari a € 831.562,74, e precisamente:

- € 277.187,58 il 9 giugno 1999;
- € 277.187,58 in data 8 maggio 2000;
- € 194.027,69 il 22 dicembre 2000;
- € 87.159,89 il 23 settembre 2002.

Condizione per ottenere il finanziamento era che i beni acquistati dalla Style s.p.a fossero nuovi di fabbrica e che i beni in parola fossero stati interamente pagati dalla società (odierna appellante).

Si è proceduto ad una serie di controlli incrociati dei rapporti intrattenuti dalla Style s.p.a. con le seguenti ditte:

A) O.M.A. di Calarco Bartolo & C. s.n.c.;

B) Guerrini Mecchine s.r.l.;

C) Giardina Officine meccaniche s.p.a;

D) New Edil di Tomasello Giuseppe;

E) M.R. Impianti Elettrodomestici di Muni Roberto;

F) Manufacturing System di Spampinato Claudio.

La prima ditta menzionata (O.M.A. di Calarco Bartolo & C. s.n.c.) è stata sottoposta a controlli da parte della Guardia di Finanza per le verifiche relative alla regolarità dell'acquisto dell'immobile sito in Camporotondo Etneo, Via Pirandello n. 30 per la somma totale di £. 910.000.000.

Il prezzo era stato inizialmente pattuito in £. 1.200.000.000 con l'impegno, da parte della società alienante di eseguire opere murarie per un totale di € 300.000.00. Le opere sono state poi eseguite e il prezzo è stato definitivamente pattuito in £ 910.000.000.

Con riferimento all'acquisto dell'immobile, Style s.p.a. ha esibito agli operatori la fattura n. 3 del 31 maggio 2000 per un imponibile di £. 910.000.000 ed IVA al 20%, pari a £. 182.000.000 (mai pagata, secondo l'Accusa); tale fattura non è stata riconosciuta dal legale

rappresentante della OMA s.n.c. come emessa dalla società da lui rappresentata, in quanto lo stesso ricordava di non avere emesso più fatture per il periodo successivo al 31 dicembre 1999, perché sul punto di cessare la propria attività. Dopo la vendita del capannone, infatti, le quote societarie della O.M.A. s.n.c sono state cedute ai sigg. Russo Giuseppe e Pulvirenti Antonio, quest'ultimo socio della Style s.r.l.

Dai controlli effettuati per acclarare la regolarità dei rapporti intrattenuti tra la Style s.p.a. e la New Edil di Tomasello Giuseppe, è emerso che per ottenere i benefici economici, la Style aveva prodotto, tra le altre, n. 2 fatture per lavori edili (fattura n. 25 del 31 ottobre 2000 pari a £. 50.000.000, oltre IVA pari a £. 10.000.000 e fattura n. 29 del 30 novembre 2000, pari a £. 196.592.575, oltre £. 39.318.515 per IVA emesse a suo favore dalla New Edil di Tomasello Giuseppe nonché dichiarazione di intento di esecuzione lavori emessa a seguito del pagamento delle fatture suddette.

Il Tomasello Giuseppe, nella qualità di titolare della impresa, ha disconosciuto le fatture in parola, ritenendole non riconducibili alla sua persona e ha presentato, quindi, denuncia- querela nei confronti del legale rappresentante Style s.p.a.

Ulteriori irregolarità venivano riscontrate nella verifica dei rapporti intercorsi tra la Style s.p.a. e la ditta fornitrice M. R. Impianti Elettroindustriali di Muni Roberto.

Agli atti risultava l'esistenza di 2 fatture (n. 7 del 6 ottobre 2000 per £. 39.500.000 oltre IVA per £. 7.900.000 per lavori di posa in opera

di impianto elettrico, fattura n. 12 del 13 ottobre 2000 per un imponibile di £. 23.000.000, oltre IVA, pari a £. 4.600.000, per lavori di montaggio di sistemi di aspirazione per macchine di falegnameria) con annesse dichiarazioni di intenti di esecuzione lavori ed avvenuto pagamento della fattura medesima, emesse in apparenza dalla M.R. Impianti.

Il titolare della ditta, pur non essendo in grado di esibire la documentazione contabile della propria ditta individuale, dichiarava di non avere mai conosciuto la Style s.p.a. e di non riconoscere come propri il timbro e la firma apposti sulle fatture medesime.

Relativamente ai rapporti intercorsi con la Manufacturing System di Spampinato Claudio sono state rilevate irregolarità. La ditta avrebbe dovuto eseguire a favore della Style s.p.a. lavori per installazione e /o collaudo di macchinari presenti negli stabilimenti della Style spa e, a tal fine, la Manufacturing avrebbe emesso a favore della Style spa 2 fatture, e precisamente la n. 197/2000 per £. 23.042.000 oltre £. 4.608.400 per IVA e la n. 215/2000 pari a £. 33.000.000, oltre £. 6.600.000 per IVA.

In realtà lo Spampinato ha disconosciuto le fatture di che trattasi nonché le firme delle relative quietanze di pagamento; comunque, non sono stati rinvenuti pagamenti corrispondenti alle fatture e relative quietanze.

Oggetto di accertamenti sono stati anche i rapporti intercorsi con la Guerrini Macchine s.r.l, e precisamente la fattura n. 141/2008, in

quanto il legale rappresentante della società menzionata ha dichiarato di non conoscere la Style s.p.a. e di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la stessa. Lo stesso disconosceva la firma apposta in calce alla dichiarazione allegata alla fattura, precisando peraltro che il proprio nome di battesimo era Erminio e non Vincenzo, come risultava dalla dichiarazione.

La Guerrini macchine Srl dichiarava, quindi, di non avere mai emesso la fattura di che trattasi e che, in ogni caso, il prezzo del bene acquistato dalla Style s.p.a. risultante dalla fattura era pari almeno al doppio rispetto a quelli commercializzati dalla stessa Guerrini s.r.l.

Dubbi su altre operazioni venivano profilati dal PM nel giudizio di primo grado, e precisamente sulla fattura n. 1239 del 12 aprile 1999, emessa dalla Giardina Officine Aeromeccaniche spa per l'acquisto di una cabina pressurizzata con camera calda per un imponibile pari a £. 223.000.000 ed IVA pari a £. 44.600.000.

Del pari il legale rappresentante ha dichiarato di non avere mai intrattenuto rapporti commerciali con la Style s.p.a.; dal suo canto la Style s.p.a. non è stata in grado di esibire la documentazione contabile.

Con decreto del 24 Novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico revocava il contributo concesso alla Style s.p.a. ed ordinava la restituzione della somma di € 831.562,74.

Il decreto di revoca veniva impugnato dalla società innanzi al Tar Catania che declinava la giurisdizione a favore del GO. Il giudizio

veniva riassunto innanzi al Tribunale Civile di Catania.

II) Con la sentenza n. 975/2013, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, ritenuta la giurisdizione della Corte, ha assolto Antonino Greco, legale rappresentante ed amministratore unico della Style s.p.a., deducendo che nulla il PM avesse riferito circa l'apporto causale della condotta del Greco nella vicenda in esame.

Con riferimento alla Style s.p.a. invece, nella considerazione che la Serit Sicilia spa, nella qualità di agente della riscossione, aveva chiesto il pagamento della somma totale di € 1.456.996,53, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, ha ritenuto inammissibile la domanda della Procura per carenza di interesse, considerando, fra l'altro, meritevole di tutela la posizione del singolo convenuto che si trova contemporaneamente coinvolto in più giudizi, davanti a giudici diversi relativamente, però, alla stessa vicenda, con un notevole aumento di costi e dispendio di energie.

III) Avverso la già menzionata pronuncia ha interposto appello il Procuratore Generale con atto depositato in data 23 ottobre 2013; in seguito anche i convenuti hanno presentato appello incidentale.

In particolare, con appello incidentale depositato in data 30 dicembre 2013, gli odierni appellanti, con l'assistenza dell'avv. Agatino Cariola, hanno articolato i seguenti motivi di diritto.

a) Erroneità della sentenza n. 975/2013 per difetto di giurisdizione alla luce della giurisprudenza che ha negato sussistere la giurisdizione contabile sulle società di capitali anche a

totale partecipazione pubblica (Cass. S.U. 19 dicembre 2009 n, 26806).

L'azione del PM contabile può esercitarsi solo laddove manchino altri strumenti di recupero delle risorse pubbliche, ma nella circostanza lo Stato, innanzi tutto, ha adottato il D.M. Sviluppo Economico del 24 novembre 2011 di revoca totale del contributo concesso alla Style s.r.l.

Lo Stato, inoltre, può agire davanti la giurisdizione ordinaria adottando l'ordinanza- ingiunzione ai sensi del T.U. n. 639/1910 e soprattutto può iscrivere a ruolo l'importo preteso. Da ciò il difetto di giurisdizione erariale nella vicenda che ne occupa sia che la si riferisca alla società Style spa sia che la si riferisca al Greco.

b) difetto di giurisdizione per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e, in subordine, richiesta di sospensione del giudizio erariale in attesa di quello amministrativo e civile ex art. 295 c.p.c.

Nel ribadire l'assenza di giurisdizione erariale, secondo la parte appellante, in via incidentale, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 39 c.p.c., ossia per la concentrazione della vicenda davanti il primo giudice e ciò è un esito obbligato del principio di unità della giurisdizione sancito dall'art. 102 Cost., e che fa di tutte le giurisdizioni un unico sistema sottoposto ai medesimi principi ed a regole comuni.

In subordine è stata chiesta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., in considerazione del fatto che la risoluzione della controversia dipende dalla decisione sulla legittimità del D.M. 24 novembre

2011, oggetto del giudizio amministrativo e di quello civile in prosecuzione.

c) Difetto di giurisdizione a carico dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e/o di una società per azioni. Intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2935, comma 2, c.p.c.

L'azione della Procura è inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la Style s.p.a. è una società per azioni e, a norma dell'art. 2325 cc, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

d) Intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità contabile.

A seguito della rendicontazione delle somme, la liquidazione del saldo è avvenuta il 23 settembre 2002, con la conseguenza che, da quella data, decorre il termine prescrizionale indicato dall'art. 2, legge 14 gennaio 1994 n. 20.

L'atto di citazione non avrebbe riferito alcunché in ordine agli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e la sentenza nulla dice e da qui la sua erroneità.

e) nullità del materiale probatorio perché assunto in assenza di contraddittorio;

f) Infondatezza nel merito della pretesa della Procura contabile per i vizi del procedimento amministrativo che ha condotto alla revoca del contributo. Richiesta di disapplicazione per illegittimità/ nullità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 novembre 2011 per carenza di potere in capo al Ministero

convenuto. Secondo l'appello incidentale poiché il Decreto 24 novembre 2011 è intrinsecamente viziato, oltre che illegittimo, risulta palesemente scorretto ed adottato in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 c.c.;

g) La sentenza è erronea perché non si è pronunciata sui vizi dell'attività amministrativa.

In subordine viene dedotta l'illegittimità del decreto Ministero sviluppo Economico in quanto si è proceduto alla revoca totale del contributo a suo tempo concesso, anziché, eventualmente, alla revoca parziale delle sole somme del cui impiego non si è potuto offrire adeguata giustificazione/documentazione.

h) In ulteriore subordine viene dedotta l'infondatezza della richiesta di interessi e rivalutazione della somma percepita nonché l'inapplicabilità alla vicenda dell'art. 75 d.p.r. n. 445/2000, come preteso dal Ministero dello sviluppo Economico e dalla Procura contabile per la palese violazione dell'art. 11 delle preleggi, per l'attribuzione di efficacia retroattiva ad un atto regolamentare quale il d.p.r. n. 445/2000.

Con memoria depositata il 15 maggio 2014 il convenuto Antonino Greco, anche nella qualità di legale rappresentate di Style s.p.a., senza recesso dalle doglianze presentate in via incidentale, ha ritenuto la sentenza di primo grado corretta nelle statuizioni di merito.

Preliminarmente, però, la difesa rammentava che nel caso in specie il Ministero ha già adottato uno strumento per procedere al

recupero dei contributi, per mezzo dell'iscrizione a ruolo e ciò esclude la sussistenza della giurisdizione contabile, tanto è vero che avverso la cartella esattoriale Style s.p.a. ha dovuto proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avanti il giudice ordinario.

Di recente la Corte Edu ha affermato che un duplice sistema sanzionatorio (penale/amministrativo/civile) viola i principi dell'equo processo e del ne bis in idem e ciò vale nel caso in esame.

Conclusivamente ha chiesto che sia ritenuta e dichiarata l'inammissibilità e infondatezza dell'azione di responsabilità proposta a carico del Greco e di Style s.p.a.

IV) Questa Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza n. 388/A/2014, pronunciandosi sui già menzionati appelli (anche incidentali), annullava la sentenza di primo grado n 975/2013 con riguardo alla società Style s.p.a. con rimessione al primo giudice per la definizione del merito e sospendeva il giudizio promosso nei confronti di Greco Antonino fino alla definizione del nuovo giudizio di primo grado.

V) La Procura Regionale quindi, con atto depositato il 3 ottobre 2014, ha riassunto il giudizio, innanzi al collegio di primo grado, nei confronti di Style s.p.a., insistendo per la sua condanna al pagamento della somma di € 831.562,74, oltre interessi e rivalutazione.

VI) Con ordinanza n. 55 del 25 marzo 2016, il giudice di prime cure sospendeva il giudizio fino alla definizione di quello pendente innanzi alla Corte di Cassazione avverso la citata sentenza n.

388/A/2014 emessa da questa Sezione.

VII) La Procura Regionale, in seguito al deposito della sentenza n. 10937 del 5 maggio 2017, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiaravano la inammissibilità del ricorso, riassumeva nuovamente il processo in data 18 maggio 2017 nei confronti della Società Style s.p.a.

VIII) Con la sentenza n. 35/2019 dell'11 luglio 2019, depositata in data 10 gennaio 2019, la Sezione Giurisdizionale di primo grado, nel ricordare che il Greco Antonino era stato assolto in primo grado con la richiamata sentenza n. 975/2013 e che la sua posizione in appello era sospesa, dichiarava inammissibile l'atto di intervento dello stesso Antonino Greco.

La sentenza, accogliendo integralmente la domanda attorea, condannava Style s.p.a. al pagamento, in favore del Ministero dello sviluppo economico, della somma di € 831.562,74, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio.

IX) Ciò premesso, la Procura Regionale ha riassunto innanzi a questo Consesso, con atto depositato in data 7 febbraio 2019, il giudizio nei confronti di Greco Antonino.

Come evidenziato nell'atto di appello, infatti, secondo la Procura Generale il Giudice di primo grado, con la sentenza n. 935 del 5 marzo 2013, avrebbe errato nel respingere la domanda attorea nei confronti del Greco Antonino, poiché il convenuto non aveva mai eccepito la carenza di elementi probatori in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi.

Il percorso logico-giuridico della sentenza, quindi, appare in contrasto con l'art. 115 c.p.c., il quale stabilisce che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".

Il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione il ruolo rivestito dal convenuto nella società, il quale, oltre ad essere amministratore unico, era anche rappresentante legale.

Le contestazioni mosse dalla Procura regionale, ad avviso della parte che riassume, appaiono ampiamente provate ad esito della complessa ed approfondita istruttoria e riguardano un sistema di erogazione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito del quale il Greco Antonino ha assunto inevitabilmente un ruolo centrale, stante la sua qualità di amministratore unico risultante dalla documentazione in atti, per l'ampia sfera di attribuzioni che gli fanno capo (artt. 2380 bis e art. 2381 cc.), incluse le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti per la liquidazione ed il pagamento di ogni importo.

Le stesse Sezioni Unite della Cassazione, poi, con sentenza n. 295 del 9 gennaio 2013, hanno affermato che " il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i

quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione.."

X) Con memoria di costituzione (depositata in data 10 maggio 2019), con l'assistenza dell'avv. Cariola Agatino, si è costituito in giudizio il sig. Greco Antonino per sostenere l'inammissibilità dell'atto di riassunzione notificato per PEC fatta dalla Procura generale il 7 febbraio 2019.

La Procura Generale, infatti, ha notificato atto di riassunzione solo a mezzo Pec in data 7 febbraio 2019, ma, osserva l'appellato, la predetta Procura Generale non risulta tra i soggetti iscritti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia e poi la notificazione di un atto giudiziario effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello inserito nel ReGindE è nulla. Da qui la inammissibilità della riassunzione.

L'appellato ha poi eccepito il difetto di giurisdizione a carico dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e/o di una società per azioni. Inammissibilità della richiesta di condanna in via solidale. Prescrizione a carico dell'amministratore della società di capitali ex art. 2395, comma 2, cc.

Secondo la difesa, l'azione nei confronti dell'amministratore è sicuramente inammissibile per difetto di giurisdizione. Style s.p.a. è una società per azioni ed a norma dell'art. 2392 cc "per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo

patrimonio".

Gli amministratori di una società hanno certo l'obbligo di adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri (art. 2393 bis cc.); ma tale responsabilità deve essere fatta valere dalla società o dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. Non è ammessa una responsabilità solidale dell'amministratore e della Società. In ogni caso l'azione nei confronti dell'amministratore per fatti risalenti al 2000 è ormai prescritta ai sensi dell'art. 2395, comma 2, codice civile.

Con un terzo argomento, il Greco eccepisce la insussistenza della giurisdizione erariale nella vicenda. Violazione del divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del protocollo 7 CEDU. Violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Violazione del giusto processo e del principio di sua ragionevole durata ex art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, nonché art. 4 Protocollo n. 7 Cedu.

In relazione al decreto di revoca non vi è motivo per duplicare la cognizione sul rapporto tra il Ministero dello sviluppo economico e Style s.p.a.; riguardo il titolo esecutivo non v'è ragione per addivenire alla redazione di una seconda cartella esattoriale, una volta che la prima è stata emessa ed è stata iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà Style s.p.a.

L'Azione del PM contabile può esercitarsi laddove manchino altri strumenti di recupero delle risorse pubbliche. L'azione affidata al P.M. contabile ha sempre tale contenuto sussidiario e/ o comunque residuale nel recupero delle somme dovute allo Stato o agli enti pubblici e nella repressione dei fatti illeciti produttori di danno (appunto) erariale).

Insomma, prosegue l'appellato, se la giurisdizione contabile serve a precostituire il titolo in base al quale si può procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore in assenza di altri strumenti, è da ammettere che ciò non si verifica affatto nella circostanza, atteso che, al contrario, è già pendente avanti il giudice competente il giudizio per la cognizione del rapporto in cui è parte Style s.p.a.; è stato già formato lo strumento per il recupero del preteso debito a carico di Style s.p.a.

La duplicazione dei procedimenti contrasta con il principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost., che pure riguarda l'organizzazione giudiziaria; con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU, giacché costringe il soggetto privato ad agire in tante sedi giurisdizionali per la stessa vicenda o fatto; con il divieto del nel bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu come inteso dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; con l'art. 11 Cost. e art. 6 Cedu giacché si allungano i tempi di definizione di una vicenda.

È palese che sia il procedimento di revoca del finanziamento che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile costituiscono

senza alcun dubbio procedimenti sostanzialmente sanzionatori alla luce dei criteri Engels delineati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di garanzia contenute negli artt. 6 e 7 Cedu e, in relazione al divieto del ne bis in idem, nell'art. 4 del Protocollo 7.

Ulteriori considerazioni circa l'erroneità della sentenza impugnata derivano dal fatto che l'avvio di due o più procedimenti diversi innanzi a diverse autorità giurisdizionali e/o amministrative vanifica di fatto la possibilità di esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

La sussidiarietà del giudizio contabile, al pari di quanto sancito dalla Corte europea in relazione al giudizio penale, rispetto ad altri strumenti che l'ordinamento pone a disposizione dello Stato per aggredire le somme che si presumono essere indebitamente percepite, è la naturale conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata.

Con un quarto argomento la difesa del Greco argomenta della impossibilità che l'azione per responsabilità amministrativa possa coesistere con quella restitutoria avanza dal MISE. Contrasto con l'art. 24 e 111 Cost. e artt. 6 Cedu e art. 4 Protocollo 7 Cedu.

Gli argomenti spesi circa il difetto di giurisdizione erariale possono essere utilizzati anche con riferimento al profilo relativo al fatto che il MISE si è già precostituito il titolo in base al quale richiedere la restituzione dell'intero importo concesso a suo tempo a titolo di contributo, di modo che l'azione erariale si rivela inutile.

Si chiede che la questione sia sottoposta alle Sezioni Riunite, giacché è di particolare importanza definire se sussista differenza tra azione ripetitoria e risarcitoria/contabile e se sussiste la giurisdizione contabile nell'ipotesi di sussistenza in capo alla p.a. pretesa danneggiata del titolo idoneo a recuperare il danno.

Con un quinto argomento viene ribadita la prescrizione di ogni pretesa restitutoria/ risarcitoria in capo Al Mise e/o alla Procura contabile, per l'art. 2947, comma 1, cc e art. 2, legge n. 20/1994.

Infatti, la liquidazione del saldo è avvenuta il 23 settembre 2002, con la conseguenza che da quella data decorre il termine prescrizionale indicato dall'art. 2, l, 14 gennaio 1994, n. 20. In realtà i fatti ritenuti dannosi sono del 1999 e del 2000.

Il Ministero, poi, ha comunicato solo con nota del 29 novembre 2010 n. 39294 l'avvio del procedimento volto alla revoca totale del contributo concesso e solo con il provvedimento del 24 novembre 2011 è stata chiesta alla ditta beneficiaria la restituzione della intera somma di € 831.562,74 originariamente erogata.

Invero, anche ad intendere la nota del 29 novembre 2010 quale atto di diffida, essa sarebbe ugualmente tardiva rispetto alle rate percepite sino al marzo 2002 e rendicontate con la nota della Banca concessionaria dell'11 marzo 2002.

Con un sesto argomento la difesa eccepisce la infondatezza nel merito della pretesa per i vizi del procedimento che ha condotto alla revoca del contributo ed ancora richiesta di disapplicazione per illegittimità/nullità del Decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico per carenza di potere in capo al Ministero convenuto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 DM 20 ottobre 1995 n. 527; art. 11 DM 1° febbraio 2006. Intervenuta prescrizione. Difetto istruttoria e carenza di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Violazione del procedimento amministrativo e violazione del canone costituzionale di efficienza. Erroneità della sentenza che non ha valutato la violazione di tali criteri e non si è pronunciata su tali vizi.

Osserva la difesa come la vicenda all'esame comporta di giudicare la legittimità del procedimento seguito dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha portato alla revoca del contributo a suo tempo concesso a Style s.r.l. con il DM 24 novembre 2011. Vien chiesto, quindi, di valutare la legittimità degli atti amministrativi intervenuti ed eventualmente disapplicarli, ai sensi dell'art. 5, lege 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, espressione di un principio generale.

Con un settimo argomento la difesa obietta sempre la illegittimità del Decreto dello Sviluppo Economico n. VII/RT/9/161268 del 24 novembre 2011 per insussistenza dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto istruttoria e carenza di motivazione, eccesso di potere e sviamento della causa tipica ed ancora difetto istruttoria e conseguente carenza di motivazione, eccesso di potere e sviamento della causa tipica, violazione di ogni garanzia procedimentale, violazione del dovere di correttezza, lesione dell'affidamento suscitato.

Il Ministero non ha tenuto conto delle spiegazioni fornite

dall'impresa con la nota del 17 marzo 2011.

La ditta Style s.p.a, infatti, aveva ampiamente fatto notare che la società svolgeva attività di fabbricazione di porte e finestre ed infissi. La ditta non ha mai rilasciato dichiarazioni non veritiere.

L'istruttoria della Guardia di Finanza è carente da ogni punto di vista, sia sotto il profilo procedimentale, sia sotto il profilo sostanziale.

Nella vicenda in esame si sono violate le regole della buona amministrazione: il provvedimento adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico è illegittimo in quanto adottato in violazione del generale dovere di correttezza ex art. 1175 cc. Tutto ciò riguarda anche l'azione esercitata dalla Procura contabile che pretende di assumere in maniera definitiva e certa gli esiti istruttori raggiunti dalla Guardia di Finanza.

Con un ottavo argomento, in linea subordinata, il Greco ha eccepito la illegittimità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sopra richiamato nella parte in cui non ha disposto la revoca parziale del contributo concesso per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, dl 22 ottobre 1992 n. 415, come convertito dalla legge n. 488/1992, nonché ha sollevato vari profili di illegittimità degli atti.

I vari vizi indicati nei motivi precedenti a carico del DM di revoca del contributo si riflettono in una causa di illegittimità del provvedimento ministeriale sotto altro profilo e cioè per la parte in cui si è proceduto alla revoca totale del contributo a suo tempo

concesso, anziché alla revoca parziale delle sole somme del cui impiego non si è potuto dare adeguata giustificazione.

È noto che la proporzionalità è principio assolutamente generale dell'azione amministrativa, di modo che il preteso recupero andrebbe calcolato in percentuale. Da tal punto di vista il provvedimento di revoca totale va, quindi, disapplicato giacché illegittimo oltre che contrario ai più elementari canoni di correttezza cui l'Amministrazione è tenuta a conformarsi nello svolgimento dei rapporti con i privati.

Con un nono argomento il Greco ha dedotto la inapplicabilità alla vicenda dell'art. 75 dpr n. 445/2000, come preteso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Procura contabile. Non può non considerarsi, però, che il procedimento amministrativo è insorto prima della entrata in vigore del dpr 445/2000.; è anteriore a quella data la richiesta di contributo di Style S.r.l. come l'erogazione di gran parte del contributo, come ancora le pretese irregolari. Ciò comporta che a tale procedimento non può applicarsi la sanzione dell'intero beneficio, introdotta solo in seguito con il citato dpr 445/2000.

Conclusivamente, nel chiedere la riunione della presente vicenda con l'appello proposto da Style spa avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n. 35/2019, ha dedotto la inammissibilità dell'atto di riassunzione; in subordine che sia dichiarata infondata la richiesta di condanna; in via ulteriormente subordinata che sia ridotto l'addebito.

XI) In data 22 ottobre 2019 la Procura Generale ha versato le sue conclusioni, prendendo posizione su tutte le argomentazioni difensive profilate.

L'Organo requirente ha, quindi, chiesto che siano dichiarate inammissibili e infondate le eccezioni di parte e sia accolto l'appello avanzato dalla Procura, con la riforma della sentenza e la condanna, in solido con la società, all'intero importo richiesto nell'atto di citazione.

XII) Style sr.l., poi divenuta Style s.p.a, si è costituita con memoria versata in data 7 novembre 2019, sia nel giudizio n. 4810/R , sia nel giudizio 6252/R, per ricordare come sia insussistente la giurisdizione erariale nella vicenda. Questa dovrebbe avere carattere sussidiario e/o residuale, da esercitare allorquando l'ente pubblico non abbia altri strumenti per determinare la misura del danno sofferto o per recuperare tale danno patito.

L'azione del PM servirebbe per arrivare alla formazione del titolo sulla cui base procedere alla reintegrazione della sfera pubblica.

La duplicazione dei procedimenti contrasta con il principio di ragionevolezza ex art. 3 e 97 Cost, con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 Cedu e con il divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu, con l'art. 111 Cost. e art. 6 della Cedu.

L'avvio di due o più procedimenti diversi innanzi a diverse autorità giurisdizionali e/o amministrative vanifica di fatto la possibilità di esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

Si insiste perché sia annullata la sentenza n. 35/2019; in subordine perché sia riformata la sentenza ed affermata la prescrizione riguardo alle erogazioni ricevute oltre i cinque anni dalla nota ministeriale di avvio del procedimento di revoca; che la responsabilità erariale sia affermata solo con riguardo alle fatture contestate; in via estremamente subordinata che sia ridotto l'addebito per il quale il Greco sia chiamato a rispondere in giudizio in considerazione delle sole irregolarità fiscali accertate nel corso del giudizio.

XIII) Avverso la sentenza n. 35/2019 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana, con atto di appello depositato in data 8 maggio 2019, Style s.p.a. ha chiesto espressamente l'annullamento con il proscioglimento da ogni responsabilità e comunque, in via subordinata, la riforma con l'affermazione di responsabilità per un importo molto minore.

Ad avviso della difesa della società appellante, la sentenza del giudice di prime cure va riformata e va negata la giurisdizione.

L'appellante ha così svolto i diversi motivi di appello.

Ha eccepito il difetto di giurisdizione a carico dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e/o di una società per azioni. Violazione del divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del protocollo 7 Cedu e violazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost e violazione del giusto processo e del principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost, nonché art. 4 Protocollo n. 7 Cedu.

In relazione al decreto di revoca non vi è motivo per duplicare la cognizione sul rapporto tra il Ministero dello sviluppo economico e Style s.p.a.; riguardo il titolo esecutivo non v'è ragione per addivenire alla redazione di una seconda cartella esattoriale, una volta che la prima è stata emessa ed è stata iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà Style s.p.a.

L'Azione del PM contabile può esercitarsi laddove manchino altri strumenti di recupero delle risorse pubbliche. L'azione affidata al P.M. contabile ha sempre tale contenuto sussidiario e/ o comunque residuale nel recupero delle somme dovute allo Stato o agli enti pubblici e nella repressione dei fatti illeciti produttori di danno (appunto) erariale).

Insomma, prosegue l'appellato, se la giurisdizione contabile serve a precostituire il titolo in base al quale si può procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore in assenza di altri strumenti, è da ammettere che ciò non si verifica affatto nella circostanza, atteso che, al contrario, è già pendente avanti il giudice competente il giudizio per la cognizione del rapporto in cui è parte Style s.p.a.; è stato già formato lo strumento per il recupero del preteso debito a carico di Style s.p.a.

La duplicazione dei procedimenti contrasta con il principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost., che pure riguarda l'organizzazione giudiziaria; con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU, giacché costringe il soggetto privato ad agire in tante sedi giurisdizionali per la stessa vicenda o fatto; con

il divieto del nel bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu come inteso dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; con l'art. 11 Cost. e art. 6 Cedu giacché si allungano i tempi di definizione di una vicenda.

È palese che sia il procedimento di revoca del finanziamento che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile costituiscono senza alcun dubbio procedimenti sostanzialmente sanzionatori alla luce dei criteri Engels delineati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di garanzia contenute negli artt. 6 e 7 Cedu e, in relazione al divieto del ne bis in idem nell'art. 4 del Protocollo 7.

Ulteriori considerazioni circa la erroneità della sentenza impugnata derivano dal fatto che l'avvio di due o più procedimenti diversi innanzi a diverse autorità giurisdizionali e/o amministrative vanifica di fatto la possibilità di esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

La sussidiarietà del giudizio contabile, al pari di quanto sancito dalla Corte europea in relazione al giudizio penale, rispetto ad altri strumenti che l'ordinamento pone a disposizione dello Stato per aggredire le somme che si presumono essere indebitamente percepite, è la naturale conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata.

Con un secondo motivo la società appellante deduce la nullità ed illegittimità della sentenza gravata per la insussistenza della giurisdizione erariale sulla vicenda, ancora per violazione dell'art.

112 c.pc., difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost.

La sentenza gravata non si è pronunciata sulla giurisdizione, giacché si è solo riferita per relationem alla decisione della sentenza di appello n. 388/2014.

Con un terzo motivo la difesa di Stile spa argomenta della impossibilità che l'azione per responsabilità amministrativa possa coesistere con quella restitutoria avanza dal MISE. Contrasto con l'art. 24 e 111 Cost. e artt. 6 Cedu e art. 4 Protocollo 7 Cedu.

Gli argomenti spesi circa il difetto di giurisdizione erariale possono essere utilizzati anche con riferimento al profilo in fatto che il MISE si è già precostituito il titolo in base al quale richiedere la restituzione dell'intero importo concesso a suo tempo a titolo di contributo, di modo che l'azione erariale si rivela inutile.

Si chiede che la questione sia sottoposta alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, giacché è di particolare importanza definire se sussista differenza tra azione ripetitoria e risarcitoria/contabile e se sussiste la giurisdizione contabile nell'ipotesi di sussistenza in capo alla p.a. pretesa danneggiata del titolo idoneo a recuperare il danno.

Con un quarto argomento viene ribadita la prescrizione di ogni pretesa restitutoria/ risarcitoria in capo Al Mise e/o alla Procura contabile, per l'art. 2947, comma 1, cc e art. 2, legge n. 20/1994.

Infatti, la liquidazione del saldo è avvenuta il 23 settembre 2002, con la conseguenza che da quella data decorre il termine

prescrizionale indicato dall'art. 2, l, 14 gennaio 1994, n. 20. In realtà i fatti presi dannosi sono del 1999 e del 2000.

Il Ministero, poi, ha comunicato solo con nota del 29 novembre 2010 n. 39294 l'avvio del procedimento volto alla revoca totale del contributo concesso e solo con il provvedimento del 24 novembre 2011 è stata chiesta alla ditta beneficiaria la restituzione della intera somma di € 831.562,74 originariamente erogata.

Invero, anche ad intendere la nota del 29 novembre 2010 quale atto di diffida, essa sarebbe ugualmente tardiva rispetto alle rate percepite sino al marzo 2002 e rendicontate con la nota della Banca concessionaria dell'11 marzo 2002.

Con un quinto motivo parte appellante eccepisce la infondatezza nel merito della pretesa per i vizi del procedimento che ha condotto alla revoca del contributo ed ancora richiesta di disapplicazione per illegittimità/nullità del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per carenza di potere in capo al Ministero convenuto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 DM 20 ottobre 1995 n. 527; art. 11 DM 1° febbraio 2006. Intervenuta prescrizione. Difetto istruttoria e carenza di motivazione. Contraddittorietà manifesta. Violazione del procedimento amministrativo e violazione del canone costituzionale di efficienza. Erroneità della sentenza che non ha valutato la violazione di tali criteri e non si è pronunciata su tali vizi.

Osserva la difesa come la vicenda all'esame comporta di giudicare la legittimità del procedimento seguito dal Ministero

dello Sviluppo Economico che ha portato alla revoca del contributo a suo tempo concesso a Style s.r.l. con il DM 24 novembre 2011. Vien chiesto, quindi, di valutare la legittimità degli atti amministrativi intervenuti ed eventualmente disapplicarli, ai sensi dell'art. 5, lege 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, espressione di un principio generale.

La difesa obietta sempre la illegittimità del Decreto dello Sviluppo Economico n. VII/RT/9/161268 del 24 novembre 2011 per insussistenza dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto istruttoria e carenza di motivazione, eccesso di potere e sviamento della causa tipica ed ancora difetto istruttoria e conseguente carenza di motivazione, eccesso di potere e sviamento della causa tipica, violazione di ogni garanzia procedimentale, violazione del dovere di correttezza, lesione dell'affidamento suscitato.

I documenti indicati nella nota Style S.p.A. del 17 marzo 2011 sono stati offerti al primo decidente e dimostrano la realizzazione dell'impianto produttivo e i registri dei beni ammortizzabili di Style srl e di Style spa, dimostrando appieno l'esistenza dei beni acquistati dall' impresa attrice a e la loro utilizzazione all'interno dell'azienda.

La ditta Style spa, infatti, aveva ampiamente fatto notare che la società svolgeva attività di fabbricazione di porte e finestre ed infissi.

La ditta non ha mai rilasciato dichiarazioni non veritiere.

L'istruttoria della Guardia di Finanza è carente da ogni punto di

vista, sia sotto il profilo procedimentale, sia sotto il profilo sostanziale.

Conclusivamente si chiede che la decisione sia riformata e sia affermata la prescrizione riguardo alle erogazioni ricevute oltre i cinque anni dalla nota ministeriale di avvio del procedimento di revoca e che la responsabilità sia affermata in considerazione, esclusivamente, delle sole irregolarità fiscali accertate nel corso del giudizio.

XIV) La Procura Generale ha depositato le sue conclusioni (in data 22 ottobre 2019) che, in sintesi, sono così richiamate.

L'appellante contesta la giurisdizione affermata ma la difesa ripropone questioni già risolte dalla Sezione Giurisdizionale di Appello con la sentenza n. 388/2014, sia con riguardo alla giurisdizione, sia con riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire, anche in presenza di altro titolo esecutivo.

È pacifica la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici (tra le tante Cassazione, SSUU ord. 13245/2019).

L'azione del PM contabile può essere preclusa solo dall'integrale risarcimento del danno erariale.

Nella fattispecie non risulta affatto che, ad oggi, il contributo sia stato restituito; risulta, invece, che la cartella di pagamento sia stata sospesa, per cui nessuna preclusione poteva esserci all'azione contabile e nessuna ragione sussiste per poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, fino al completo ristoro.

La tesi della sussidiarietà è completamente destituita di fondamento, perché quello posto non è un problema di giurisdizione della Corte dei conti, essendo questa il giudice naturale dei danni erariali (art. 103, comma 2 Cost), bensì un problema di proponibilità della domanda.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato non solo che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quella penale, ma ha anche confermato la natura risarcitoria della giurisdizione contabile.

Con riguardo alla lamentata partecipazione agli accertamenti della Guardia di Finanza e alla pretesa menomazione del contraddittorio, fa presente la parte che la società non solo si è difesa in sede amministrativa, ma ha potuto ampiamente difendersi in questa sede.

XV) Con ulteriore memoria depositata in data 7 novembre 2019, nell'interesse di Style s.p.a. e di Greco Antonino, la difesa svolta dall'avv. Cariola, si è soffermata ulteriormente sulla carenza di giurisdizione.

Le argomentazioni avanzate circa il difetto di giurisdizione erariale nella vicenda possono riferirsi anche al profilo in fatto che il MISE si è già precostituito il titolo sulla base del quale richiedere la restituzione dell'intero importo concesso a suo tempo a titolo di contributo, di modo che l'azione erariale si rivelerebbe inutile.

In via generale si insiste perché la questione sia sottoposta alle Sezioni riunite giacché è di fondamentale importanza definire se

sussiste differenza tra azione ripetitoria e risarcitoria contabile e se sussiste la giurisdizione contabile nell'ipotesi di sussistenza in capo alla p.a. pretesa danneggiata del titolo idoneo a recuperare il danno.

Con ulteriore memoria depositata in data 5 gennaio 2021, nell'interesse di Style s.p.a. , in persona del legale rappresentante, e di Greco Antonino, la difesa svolta dall'avv. Cariola, si è soffermata ulteriormente sulla carenza di giurisdizione e su tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni già svolte, concludendo per l'annullamento della sentenza n. 35/2019 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana.

Le argomentazioni avanzate circa il difetto di giurisdizione erariale nella vicenda possono riferirsi anche al profilo in fatto che il MISE si è già precostituito il titolo sulla base del quale richiedere la restituzione dell'intero importo concesso a suo tempo a titolo di contributo, di modo che l'azione erariale si rivelerebbe inutile.

In via generale si insiste perché la questione sia sottoposta alle Sezioni riunite giacché è di fondamentale importanza definire se sussiste differenza tra azione ripetitoria e risarcitoria contabile e se sussiste la giurisdizione contabile nell'ipotesi di sussistenza in capo alla p.a. pretesa danneggiata del titolo idoneo a recuperare il danno.

Le parti intervenute hanno ribadito analiticamente le posizioni espresse negli atti scritti.

DIRITTO

1.In via pregiudiziale va disposta in rito, ai sensi dell'art. 184, comma 1 c.g.c., la riunione degli appelli, essendo stati tutti proposti avverso la medesima sentenza, recte sentenze, precisamente: avverso le sentenze n. 975 del 5 marzo 2013 e n. 35/2019, entrambe emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

2. Il Collegio deve, in via preliminare, scrutinare tutte le questioni sollevate dalle parti, sia quelle esposte dal Greco Antonino, la cui posizione era stata sospesa allorché la Procura aveva sollevato gravame avverso la sentenza n. 975/2013, sia quelle rappresentate da Style spa avverso la sentenza n. 35/2019, precisando che su talune questioni riproposte, questa Corte di appello si è già pronunciata con la sentenza parziale n. 388/2014.

3. Per ragioni di ortodossia logico-giuridica e per maggiore fluidità espositiva, il Collegio reputa opportuno procedere dapprima allo scrutinio dell'appello rivolto da Style s.p.a. alla sentenza n. 35/2019, per poi procedere all'esame dell'atto di riassunzione promosso dalla Procura generale nei confronti di Greco Antonino per il quale si era sospeso lo scrutinio della sua condotta, sì da esaminare congiuntamente la posizione di Style SpA. e del suo amministratore, per un esame compiuto e complessivo della vicenda.

4. Orbene, oggetto del presente giudizio di appello è l'accertamento della responsabilità amministrativa della Style s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore e quindi

poi di Greco Antonino, nella qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della Style S.p.A. con riguardo alla prospettazione attorea di danno erariale concernente la percezione di contributi pubblici per complessivi euro 831.562,74, ritenuta indebita per l'asserito sviamento di tali risorse, poiché acquisite mediante una serie di operazioni tutte finalizzate alla fittizia rappresentazione dei requisiti per usufruire del contributo, attuata mediante presentazione di documentazione non genuina.

Si è osservato, infatti, che la Corte di Cassazione non ha negato la giurisdizione della Corte dei conti con riguardo al fenomeno dei danni arrecati all'Ente pubblico dai percettori di contributi pubblici per i quali ha sempre affermato la giurisdizione.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 3310 del 13/2/2014, hanno affermato che "in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione ".

In quella fattispecie, la Corte ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di danno per responsabilità amministrativa direttamente proposta nei confronti del legale rappresentante e dei soci di una società privata a responsabilità limitata beneficiarla del contributo.

Inoltre è stato ritenuto che l'amministratore di una società privata

destinataria di fondi pubblici, del quale si prospetti una condotta di dolosa appropriazione dei finanziamenti, è soggetto alla responsabilità per danno erariale e alla giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la società beneficiarla dell'erogazione concorre alla realizzazione del programma della P.A., instaurando con questa un rapporto di servizio, sicchè la responsabilità amministrativa attinge anche coloro che intrattengano con la società un rapporto organico.

5. Ai fini di economia processuale, ritiene però il Collegio di dovere, preliminarmente, esaminare la fondatezza di alcune domande ed eccezioni in rito, avanzate dalle difese dell'appellante Società Style spa (e anche dell'appellato Greco Antonino).

6. Sulla questione afferente alla giurisdizione, questo Collegio si è già pronunciato con la richiamata sentenza parziale n. 388/2014, emessa da questa Sezione giurisdizionale, che ha preso posizione espressamente su diverse questioni proposte con appelli incidentali.

L'appellante, però, contesta la giurisdizione affermata sostenendo che senza motivazione alcuna i Giudici di prime cure si sarebbero conformati alla decisione del Giudice di appello n. 388/2014 e ciò in quanto pende (recte, penderebbe) altro procedimento dinanzi al giudice ordinario, riguardante la revoca del contributo e poi perché, essendo stata disposta l'iscrizione a ruolo, pende altro procedimento dinanzi al giudice ordinario in cui è stata contestata la cartella di pagamento.

Come esposto previamente, questo Collegio si è già pronunciato con sentenza n. 388/A/2014, sia con riguardo alla giurisdizione, sia con riferimento alla sussistenza dell'interesse ad agire, pur in presenza di un altro titolo esecutivo.

Sicché, non si comprende cosa avrebbe dovuto motivare la Sezione di primo grado in punto di giurisdizione, essendo, questa, stata affermata dalla stessa Sezione, con sentenza n. 975/2013, e poi confermata da questa Sezione di Appello con la precitata sentenza n. 388/A/2014, che ha rinviato ai giudici di prime cure solo ed esclusivamente per Style spa, con riguardo alla dichiarata carenza di interesse per l'esistenza di un titolo esecutivo.

Si aggiunga, come esattamente rilevato dalla Procura Generale, che la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici (cfr. Cassazione Sezioni Unite ord. N. 13245/2019) è pacifica.

Ed ancora le Sezioni Un. Civ. della Cassazione, con l'ordinanza 7 gennaio 2020, n. 111, sono intervenute per consolidare un orientamento che sottopone alla giurisdizione della Corte dei Conti, quelle condotte illecite di coloro che utilizzano l'erogazione di fondi pubblici, per scopi diversi da quelli della loro originaria destinazione.

La questione è stata risolta nello statuire che, ad incardinare la giurisdizione della Corte dei Conti, è necessaria e sufficiente l'allegazione di una fattispecie che sia riconducibile allo schema del "rapporto di servizio" dei pretesi autori delle condotte

contestate.

In tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato, o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione , distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

Ciò che rileva, non è tanto l'inquadramento o la natura dell'ente agente/ricevente, quanto l'elusione della destinazione del contributo per attività diverse rispetto alla fonte giuridica di finanziamento.

Ne consegue che il percettore del contributo pubblico risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, vanifichi lo scopo perseguito dall'ente pubblico.

Come già affermato non è revocabile in dubbio la giurisdizione contabile che non trova ostacolo alcuno nell'adozione di strumenti alternativi di cui sia titolare la pubblica Amministrazione danneggiata, né concorrente ricorso ad altre giurisdizioni.

In tal senso le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "la facoltà, spettante alle Amministrazioni convenute, di promuovere le ordinarie azioni civilistiche per ottenere la restituzione del finanziamento concesso e l'azione di risarcimento del danno erariale, il cui esercizio è invece demandato al

Procuratore presso la Corte dei conti, ancorché investano gli stessi fatti materiali, restano infatti distinte e reciprocamente indipendenti, essendo la prima volta al recupero dell'importo erogato, a tutela dell'interesse particolare delle Amministrazioni interessate, e la seconda alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse…; eventuali interferenze fra i due giudizi avrebbero potuto dar luogo, al più, ad una questione di giurisdizione, sulla quale possa incidere, con efficacia di giudicato implicito, la precedente pronuncia che ha deciso sul merito dell'azione di responsabilità.

Del resto il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del 2008).

Tale azione, a carattere necessario, non potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass., sez. un., 18/12/2014, n.

26659; Cass. Sez. Un. 19/2/2019, n. 4883), le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto (Cass. Sez.Un. 10/9/2013, n. 20701), non essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti soggetti non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie (Così, Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (05-08-2020, n. 16722).

Non risulta, peraltro, che il contributo sia stato restituito; per converso risulta che la cartella di pagamento è stata sospesa per cui nessuna preclusione può essere postulata per l'esercizio dell'azione contabile.

Non è superfluo, poi, rammentare che il ricorso in Cassazione avverso la precitata sentenza n.388/2014, emessa da questa sezione giurisdizionale è stato dichiarato inammissibile, sia pure sotto il profilo della assenza, in detta pronuncia, di statuizioni nel merito.

7. Parte appellante ripropone, poi, l'eccezione del difetto di giurisdizione sotto il profilo della litispendenza.

Anche tale motivo, come i precedenti, si appalesa inammissibile, essendosi questo Consesso già pronunciato con sentenza n. 388 del 10 settembre 2014.

Del resto, lo si ribadisce, è evidente che l'art. 39 c.p.c. riguardi il fenomeno della stessa causa proposta tra giudici dello stesso plesso giudiziario e l'applicazione del principio della prevenzione (o della

continenza), mentre nella fattispecie si tratta di giurisdizioni diverse.

Non si intuisce, quindi, cosa rilevi la tesi della sussidiarietà dell'azione contabile, atteso che non si pone un problema di giurisdizione della Corte dei conti, ma di proponibilità della domanda (nei termini Corte di Cassazione, S.U. 11229/2014).

8. Parte appellante, poi, ha eccepito il difetto di giurisdizione a carico dell'amministratore di una società a responsabilità limitata e/o di una società per azioni, la violazione del divieto del ne bis in idem sancito dall'art. 4 del protocollo 7 Cedu , del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost , la violazione del giusto processo e del principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost, nonché dell'art. 4 Protocollo n. 7 Cedu.

L'appellante sostiene, inoltre, che in relazione al decreto di revoca non vi sia motivo per duplicare la cognizione sul rapporto tra il Ministero dello sviluppo economico e Style s.p.a; riguardo il titolo esecutivo non v'è ragione per addivenire alla redazione di una seconda cartella esattoriale, una volta che la prima è stata emessa ed è stata iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà Style s.p.a.

Nella prospettazione della difesa dell'appellante, l'Azione del PM contabile può esercitarsi laddove manchino altri strumenti di recupero delle risorse pubbliche. L'azione affidata al P.M. contabile ha sempre tale contenuto sussidiario e/ o comunque residuale nel recupero delle somme dovute allo Stato o agli enti pubblici e nella repressione dei fatti illeciti produttori di danno (appunto erariale).

Insomma, prosegue l'appellante, se la giurisdizione contabile serve a precostituire il titolo in base al quale si può procedere alla esecuzione forzata nei confronti del debitore in assenza di altri strumenti, è da ammettere che ciò non si verifica affatto nella circostanza, atteso che, al contrario, è già pendente avanti il giudice competente il giudizio per la cognizione del rapporto in cui è parte Style s.p.a.; è stato già formato lo strumento per il recupero del preteso debito a carico di Style s.p.a.

Inoltre, la duplicazione dei procedimenti contrasta con il principio di ragionevolezza ex artt. 3 e 97 Cost., che pure riguarda l'organizzazione giudiziaria; con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU, giacché costringe il soggetto privato ad agire in tante sedi giurisdizionali per la stessa vicenda o fatto; con il divieto del nel bis in idem sancito dall'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu come inteso dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; con l'art. 11 Cost. e art. 6 Cedu giacché si allungano i tempi di definizione di una vicenda.

Ed ancora è palese che sia il procedimento di revoca del finanziamento che l'azione di responsabilità amministrativo-contabile costituiscono senza alcun dubbio procedimenti sostanzialmente sanzionatori alla luce dei criteri Engels delineati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di garanzia contenute negli artt. 6 e 7 Cedu e, in relazione al divieto del ne bis in idem, nell'art. 4 del Protocollo 7.

Ulteriori considerazioni circa l'erroneità della sentenza impugnata

derivano dal fatto che l'avvio di due o più procedimenti diversi innanzi a diverse autorità giurisdizionali e/o amministrative vanifica di fatto la possibilità di esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

La sussidiarietà del giudizio contabile, al pari di quanto sancito dalla Corte europea in relazione al giudizio penale, rispetto ad altri strumenti che l'ordinamento pone a disposizione dello Stato per aggredire le somme che si presumono essere indebitamente percepite, è la naturale conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata.

Il motivo non è condivisibile.

Si tratta di argomenti tutti già sviscerati da questa Sezione di Appello con la richiamata sentenza n. 388/A/2014.

Con tale sentenza venivano respinti gli appelli incidentali, confermando la sentenza di primo grado in punto di giurisdizione.

Sulla litispendenza il Collegio si è già espresso e non occorre ritornare, dichiarando la infondatezza della eccezione.

Emerge altresì la infondatezza della tesi della sussidiarietà dell'azione contabile; infatti, il giudice naturale dei danni erariali è la Corte dei conti, ma il problema posto è solo di proponibilità della domanda, possibile fino all'intero ristoro.

Le sentenze Cedu richiamate per sostenere la duplicazione di procedimenti sanzionatori sono inconferenti, perché la giurisdizione contabile ha carattere prevalentemente risarcitorio.

Il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti ha natura

essenzialmente risarcitoria, avendo come finalità primaria il reintegro delle risorse pubbliche.

Al tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato non solo che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quella penale, ma ha anche confermato la natura risarcitoria della giurisdizione contabile.

Stante l'autonomia tra l'azione penale/civile e quella contabile, quale logica conseguenza, solo l'avvenuto integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale potrà determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda contabile, fermo restando che in sede esecutiva occorrerà effettuare le dovute decurtazioni e riduzioni, nel raffronto tra le somme al cui pagamento il convenuto sia stato condannato sia dal giudice contabile sia da quello ordinario (ex multis, Corte dei conti, sez. III app. nn. 183/2006 e 417/2007).

In tal senso non può che ribadirsi che l'esistenza di altro titolo esecutivo non impedisce l'azione contabile né incide sul processo contabile fino all'integrale ristoro.

Nel caso in esame non c' è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem, per la pendenza dei due giudizi civili.

9. Con un secondo motivo la società appellante deduce la nullità ed illegittimità della sentenza gravata per la insussistenza della giurisdizione erariale sulla vicenda, ancora per violazione dell'art. 112 c.p.c., difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost.

Si sostiene che la sentenza gravata non si è pronunciata sulla giurisdizione, giacchè si è solo riferita per relationem alla decisione della sentenza di appello n. 388/2004; viene, quindi, richiesto un altro rinvio al giudice di prime cure.

La doglianza non ha pregio.

Gli argomenti spesi per contrastare il primo motivo di appello sono bastevoli per replicare al secondo motivo.

Il Giudice di prime cure ha chiaramente motivato sulla inammissibilità della questione afferente alla giurisdizione, precisando che sulla stessa questo collegio si era pronunciato con esisto sfavorevole con la sentenza parziale n. 388/2014.

10. Con un terzo motivo la difesa di Style spa argomenta della impossibilità che l'azione per responsabilità amministrativa possa coesistere con quella restitutoria avanza dal MISE. Contrasto con l'art. 24 e 111 Cost. e artt. 6 Cedu e art. 4 Protocollo 7 Cedu.

Anche in tale caso gli argomenti svolti circa il difetto di giurisdizione erariale militano e possono essere utilizzati con riferimento al profilo relativo alla circostanza che il MISE si è già precostituito il titolo in base al quale richiedere la restituzione dell'intero importo concesso a suo tempo a titolo di contributo, di modo che l'azione erariale si rivela inutile.

La questione è stata innumerevoli volte esaminata da questa Sezione ed è stata già sviscerata con sentenza n. 388/A/2014.

Anzi, sul punto la Sezione di Appello ha annullato le statuizioni di inammissibilità espresse dalla Sezione Giurisdizionale di primo

grado, deducendo che la stessa giurisprudenza di questa Corte ha poi ribadito che il diritto di natura risarcitoria che il procuratore regionale attiva con l'esercizio dell'azione di responsabilità, pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile né del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l'amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso autore del fatto dannoso (Corte dei conti, Sez. II centr. App. 18-1-2002 n. 10).

Si può affermare (o meglio ribadire) che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare alla P.A- danneggiata un titolo esecutivo che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente punirne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell'ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest'ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di status, che l'ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad una pronuncia di responsabilità amministrativa.

Tenuto conto di tale contesto normativo e giurisprudenziale, deve ribadirsi che l'azione di responsabilità amministrativa, riservata

alla Procura della Corte dei Conti, non può trovare ostacoli alla propria piena esperibilità nella circostanza che l'amministrazione interessata possa già direttamente avvalersi di strumenti giuridici alternativi (quali l'ordinanza-ingiunzione di cui al R.D. n.639/1910 ed il correlativo provvedimento d'iscrizione a ruolo, emesso dal concessionario della riscossione) per conseguire il ristoro del nocumento patrimoniale subito e tuttora persistente.

Quanto alla richiesta di rimettere la questione alle Sezioni Riunite di questa Corte, la richiesta non appare condivisibile, posto che, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11587/2019, la facoltà, spettante alle Amministrazioni convenute, di promuovere le ordinarie azioni civilistiche per ottenere la restituzione del finanziamento concesso e l'azione del risarcimento del danno erariale, il cui esercizio è invece demandato al Procuratore presso la Corte dei conti, ancorché investano gli stessi fatti materiali, restano infatti distinte e reciprocamente indipendenti, essendo per la prima volta al recupero dell'importo erogato, a tutela dell'interesse particolare delle Amministrazioni interessate, e la seconda alla tutela dell'interesse pubblico generale al buon andamento della PA e al corretto impiego delle risorse; eventuali interferenze tra i due giudizi avrebbero potuto dare luogo, al più, ad una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità per danno erariale, già rigettata dal Giudice contabile, e non già ad una questione di giurisdizione, sulla quale possa incidere, con efficacia di giudicato

implicito.

Le sentenze Cedu richiamate per sostenere la duplicazione di procedimenti sanzionatori sono inconferenti, perché la giurisdizione contabile ha carattere prevalentemente risarcitorio.

Il giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti ha natura essenzialmente risarcitoria, avendo come finalità primaria il reintegro delle risorse pubbliche.

Al tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato non solo che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quello penale, ma ha anche confermato la natura risarcitoria della giurisdizione contabile.

In tal senso non può che ribadirsi che l'esistenza di altro titolo esecutivo non impedisce l'azione contabile né incide sul processo contabile fino all'integrale ristoro.

11. Con un quarto argomento viene ribadita la prescrizione di ogni pretesa restitutoria/ risarcitoria in capo al Mise e/o alla Procura contabile, per l'art. 2947, comma 1, cc e art. 2, legge n. 20/1994.

Secondo l'appellante, infatti, la liquidazione del saldo è avvenuta il 23 settembre 2002, con la conseguenza che da quella data decorre il termine prescrizionale indicato dall'art. 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20.

In realtà i pretesi fatti dannosi sono del 1999 e del 2000.

Il Ministero, poi, ha comunicato solo con nota del 29 novembre 2010 n. 39294 l'avvio del procedimento volto alla revoca totale del contributo concesso e solo con il provvedimento del 24 novembre 2011 è stata chiesta alla ditta beneficiaria la restituzione della intera

somma di € 831.562,74 originariamente erogata.

Invero, anche ad intendere la nota del 29 novembre 2010 quale atto di diffida, essa sarebbe ugualmente tardiva rispetto alle rate percepite sino al marzo 2002 e rendicontate con la nota della Banca concessionaria dell'11 marzo 2002.

Il motivo non è fondato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Orbene, condividendo la parabola motivazionale espressa dai giudici di prime cure ed esaminando la prospettazione del PM, come espressa nell'atto di citazione, si rileva quanto segue.

Secondo la prospettazione dell'Organo requirente, la Style SPA ha indebitamente percepito i contributi agevolati di cui alla Legge n. 488/92, per complessivi euro 831.562,74, mediante una serie di operazioni tutte volte alla rappresentazione fittizia dei requisiti per usufruire del contributo, attuata mediante presentazione di documentazione falsa.

Stando alla prima prospettazione rivolta con l'atto di citazione relativamente alla fattura n. 141 del 14 aprile 1999 della ditta Guerrini Macchine s.r.l. per un importo di euro 26.081,07, il costo dei beni indicato in fattura risultava doppio rispetto al costo di mercato e per gli stessi beni, veniva riscontrata una falsa

dichiarazione liberatoria.

Dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza nei confronti della predetta Società fornitrice era emerso che questa non aveva avuto alcun rapporto con la Società convenuta e che il rappresentante della stessa non conosceva la Style spa , né alcuna persona riconducibile alla stessa.

In tale occasione, lo stesso rappresentante legale aveva negato l'emissione della fattura in parola, così come la sottoscrizione della dichiarazione allegata alla medesima, sottolineando al riguardo che fosse errata la indicazione del proprio nome di battesimo, e rilevando una firma differente dalla sua, aggiungendo che il bene oggetto della fattura apparteneva al tipo commercializzato dalla sua impresa, la quale, però, a quel tempo, per quel tipo di bene praticava un prezzo pari alla metà di quello indicato.

Tali elementi non risultano essere stati smentiti.

A ben vedere la difesa ha affermato che la fornitura e l'esistenza dei macchinari forniti nel ciclo produttivo della Style sono stati riscontrati dalla Guardia di Finanza in occasione del suo accesso diretto presso la società.

Non v'è dubbio che con la produzione della fattura in questione sia stata occultata la reale situazione di fatto.

12. Alla luce delle numerose testimonianze può affermarsi che appaiono provate le condotte dell'appellante cui è riconducibile la paternità di avere prodotto documenti non genuini, per operazioni oggettivamente inesistenti, procurandosi un ingiusto profitto.

Certo, non vi è stata prova formatasi in dibattimento, ma è superfluo dire che nel procedimento penale è principio cardine che la prova si forma in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo ed imparziale, mentre nel processo contabile, nel rispetto del contraddittorio, la prova è documentale, non si forma in dibattimento, ma in esso si espande.

In altre parole, la valutazione delle prove nel processo che ne occupa non va operata secondo i canoni del codice di procedura penale.

La differente natura dei valori in campo, nei due tipi di processo (libertà nel penale, patrimonio nel contabile) segna la distinzione essenziale tra i due processi, che è la regola probatoria.

Ne consegue che anche le dichiarazioni rese da persona coinvolta nel medesimo reato o in un procedimento connesso sono liberamente valutabili ai fini di un compiuto vaglio della medesima vicenda sul piano della responsabilità amministrativo-contabile da parte del giudice erariale, il quale può ad esse riconoscere valenza probatoria esclusiva.

Pertanto, il giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresi quelli che provengono dal processo penale. Dunque, nel processo che oggi si celebra, è plausibile utilizzare come indizi tutti gli elementi acquisiti nel giudizio penale, anche quelli emersi nell'ambito delle indagini preliminari, ancorché non confermati (ovviamente non contraddetti) nella sede penale, purché siano

gravi, precisi e concordanti.

Il convincimento del giudice contabile, pertanto, può liberamente formarsi anche sulla base degli elementi derivanti dalle indagini penali, che vengono in rilievo, nel giudizio di responsabilità erariale, non come prove, bensì quali elementi da valutare, come presunzioni in base agli articoli 2727 e 2729 cc.

Su tali elementi il Giudice formerà il proprio libero convincimento, ex artt. 94 e 95 C.g.c.

13. La Procura, nell'atto di citazione, ha poi sostenuto che relativamente alla fattura n. 1239 del 12 aprile 1999 della Giardina Officine Aeromeccaniche spa, per un importo di lire 223.000.000, dal controllo del libro giornale registro IVA vendite e fatture emesse dalla ditta, non risulta alcuna fattura intestata alla società Style s.r.l. ; pertanto detta fattura riporta operazioni inesistenti.

Come esattamente indicato dalla sentenza impugnata, era emerso che la Società fornitrice non aveva alcun rapporto con la Società odierna appellante. Peraltro, il vicepresidente del consiglio di amministrazione della prima, sentito sul punto, dichiarava di non conoscere la Style SPA, né alcuna persona riconducibile ad essa.

In quella occasione, lo stesso rappresentante della Società fornitrice in parola, aveva rilevato che " l'intestazione della fattura è coerente con le intestazioni per fatture attive che la società Giardina SPA utilizzava prima dell'anno 1994". Ed ancora che la " descrizione della merce di cui alla fattura n. 1239 non corrisponde in alcun modo alle codifiche utilizzate dalla Giardina SPA, né tantomeno i

caratteri grafici della descrizione della merce; che la dichiarazione liberatoria riporta un'intestazione diversa da quella utilizzata dalla società Giardina SPA e che la firma apposta non è quella utilizzata dalla Giardina SPA, in quanto è prassi indicare le generalità del firmatario".

Nella specie, ai fini della valutazione dell'occultamento doloso, dalla documentazione riversata al fascicolo, come puntualmente rilevato nella gravata sentenza di primo grado, il 12 aprile 1999, data indicata nella predetta fattura, non è risultata alcuna fattura emessa a carico della Style SPA. È risultato altresì che una fattura, recante il n. 1239, è stata effettivamente emessa, ma in altra data (19 luglio 1999) e nei confronti di altro debitore.

Sempre la Guardia di Finanza ha riferito, senza essere stata smentita, che la Style spa per il periodo in cui si sarebbe svolta la operazione commerciale in esame, non è stata in grado di esibire il libro giornale e i mastri di sottoconto, e, pertanto non sono state riscontrate le operazioni commerciali riconducibili al fornitore Giardina officine Aeromeccaniche spa.

Sempre Style spa, per confutare tale argomento, ha sol dedotto che due preventivi, eseguiti nelle date del 7 gennaio 1997 e del 23 febbraio 1999, confermerebbero l'esistenza dei rapporti commerciali tra le due ditte.

Invero, la realtà rappresentata con la fattura controversa vale a dire l'acquisto di un determinato bene, in una determinata data, da un ben individuato fornitore e ad un determinato prezzo, non trova

riscontro alcuno. Non prova alcunché la presenza di preventivi che certamente non possono documentare la verosimiglianza della citata fattura n. 1239 del 12 aprile 1999.

Anche in tal caso, l'occultamento della reale situazione di fatto appare evidente alla luce della documentazione in atti.

Anche laddove la Procura censura la fattura n. 25 del 31 ottobre 2000 per un importo di euro 25.822, 84 e n. 29 del 30 novembre 2000, per un importo di euro 101.531,39, entrambe della New Edil di Tomasello Giuseppe, i militari accertavano che le stesse non erano state emesse dalla ditta intestataria, in quanto il formato del documento, il timbro apposto sulle stesse e la forma apposta sulla dichiarazione di intento non sono riconducibili al sig. Tomasello Giuseppe.

In effetti, come esattamente osservato dai Giudici di prime cure, nei confronti della già menzionata ditta era emerso che la sola fattura da questa emessa a debito della Style spa è stata quella recante il n. 3 del 19 giugno 2000, per l'importo di lire 1.250.00, oltre IVA.

In detta occasione, il predetto titolare, nel riconoscere solamente la evocata fattura n. 3 del 2000, aveva negato l'emissione sia delle fatture controverse, sia della dichiarazione di intento di esecuzione lavori e avvenuto pagamento delle fatture stesse, evidenziando la non riconducibilità delle medesime fatture, per formato, timbro e firma.

Anzi, nella specie, il Tomasello Giuseppe presentava denuncia-

querela nei confronti dei componenti della società Style srl.

Gli elementi offerti dalla difesa confliggono con la realtà presentata dalla Procura, dovendosi ragionevolmente ritenere che anche con la produzione della testé esaminata fattura sia stata occultata la reale situazione di fatto.

Dubbi sulla bontà delle fatture n. 7 del 6/10/2000 per euro 20.400,05, n. 12 del 13 ottobre 2000 per un importo di euro 11.878.51,00, entrambe della ditta M.R. Impianti Elettro industriali di Muni Roberto, sono stati avanzati dalla Procura e recepiti dalla sentenza gravata d'appello.

Orbene, in ordine alle già menzionate fatture, il sig. Muni ha dichiarato che la sua ditta mai ha intrattenuto rapporti commerciali con la Style S.r.l. e che le fatture non sono state emesse dalla sua società, poiché il timbro e la firma apposti sui predetti documenti non sono riconducibili alla sua persona. Il medesimo ha sottolineato che " l'esame dei documenti evidenzia che chi ha predisposto il tutto ha utilizzato impropriamente la partita IVA e la sede della ditta, apponendo sui documenti una denominazione sociale diversa dai dati fiscali del sig. Roberto Muni."

Dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza era emerso che la ditta non aveva mai intrattenuto rapporti commerciali con la Società appellante, né l'aveva mai conosciuta, come mai aveva eseguito lavori presso stabilimenti in Camporotondo Etneo, come riferito dal predetto titolare.

Quest'ultimo non solo aveva negato l'emissione delle fatture, come

le dichiarazioni di intento di esecuzione dei lavori e l'avvenuto pagamento delle fatture stesse, ma aveva disconosciuto il nome, il timbro e la firma.

Nessun elemento idoneo a confutare la non genuinità delle dichiarazioni rese e l'autenticità della fattura in parola è stato fornito dalla ditta Style s.p.a.

Anche in tal caso, non si intuisce quale censura possa muoversi alla ricostruzione operata dalla gravata sentenza.

Infine, sempre sotto il profilo dell'occultamento doloso, e quindi della reiezione del motivo afferente alla prescrizione, si deve esaminare quanto dedotto dalla Procura con l'atto di citazione.

Si è rimarcato, tra l'altro, che per le fatture n. 197 del 18 ottobre 2000 e n. 215 del 29 novembre 2000, entrambe della ditta Manufacting System di Spampinato Costanzo Claudio (rispettivamente di euro 11.900,20 e euro 17.043,08), lo stesso dichiarava ai militari della Guardia di Finanza di non potere esibire la documentazione in quanto gli era stata rubata; riguardo ai documenti esibiti dai militari dichiarava che se anche il format era quello utilizzato dalla sua società, tuttavia le fatture non recavano il logo in alto a sinistra ed il riferimento dell'ordine, ma al contempo disconosceva la firma.

Dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, esaminati gli estratti conto della predetta ditta, non venivano riscontrati pagamenti riferiti alle fatture in questione.

Orbene, anche in tal caso va condivisa la lettura prestata dai

Giudici di prime cure relativamente alla presenza di un occultamento doloso della situazione.

Dunque, il collegio condivide la parabola motivazionale resa dai Giudici di prime cure laddove ha rilevato che le diverse ammissioni presentano un intenso valore probatorio stante la loro totale concordanza.

Tali dichiarazioni appaiono credibili e da ciò deriva la totale inattendibilità della documentazione prodotta dalla parte appellante. Del resto, non si comprende perché tanti soggetti avrebbero dovuto negare i relativi rapporti ove , invece, realmente sussistenti nei termini documentati .

Ciò non può che indurre a considerare che la Società appellante abbia deliberatamente creato quella situazione di apparenza per poter presentare la documentazione necessaria del procedimento amministrativo per l'ottenimento del contributo, altrimenti non disponibile o, comunque, disponibile in altri termini.

Non appare dubbio che tale condotta sia stata tesa con volontà a fare apparire all'Amministrazione procedente una realtà mistificata, con la conseguenza che va configurato l'occultamento doloso.

La sentenza sul punto e ben motivatamente ha concluso con la conseguenza che l'esordio della prescrizione va identificato nella data della scoperta, che, a sua volta, non può certamente che cogliersi nella data di comunicazione degli esiti delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza (6 ottobre 2009), secondo ciò

che risulta dal citato provvedimento di revoca del contributo pubblico in argomento, ossia il D.M. n. VII/RT/9/161268 del 24 novembre 2011.

Ora, poiché il predetto provvedimento di revoca, avente efficacia interruttiva, è stato adottato poco più di due anni dopo la comunicazione, la citazione notificata nel 2013 comporta la tempestività dell'azione promossa.

La doglianza sollevata dalla difesa della Società appellante relativamente alla prescrizione maturata e sull'occultamento doloso, come tratteggiato nella sentenza impugnata, è palesemente priva di fondamento.

14. Con un quinto motivo parte appellante eccepisce la erroneità della sentenza gravata per avere ritenuto integrato il danno erariale. Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Conseguente vizio di motivazione . Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc.

Parte attrice evidenzia in proposito che i documenti indicati nella nota Style S.p.A. del 17 marzo 2011 sono stati offerti al primo decidente e dimostrano la realizzazione dell'impianto produttivo e i registri dei beni ammortizzabili di Style S.r.l. e di Style spa, palesando appieno l'esistenza dei beni acquistati dall'impresa attrice a e la loro utilizzazione all'interno dell'azienda.

Inoltre, la ditta Style spa, infatti, aveva ampiamente fatto notare che la società svolgeva attività di fabbricazione di porte e finestre ed infissi. La ditta non ha mai rilasciato dichiarazioni non veritiere.

L'istruttoria della Guardia di Finanza è carente da ogni punto di vista, sia sotto il profilo procedimentale, sia sotto il profilo sostanziale.

La doglianza non è condivisibile.

Il primo giudice ha correttamente ritenuto danno l'intero importo liquidato.

La società palesemente ha posto in essere una congerie di fittizie operazioni per ottenere il contributo, altrimenti non spettante.

I soggetti, a vario titolo coinvolti nella vicenda, che la Società Style spa assumeva essere parti contrattuali di lavoro e fornitura a quei prezzi, hanno negato i rapporti contrattuali. È evidente che non sia stato realizzato l'investimento, come programmato e che la società non abbia sopportato il sacrificio finanziario previsto (comunque nella misura prevista). Ne segue che l'eventuale pronuncia di altro giudice sulla legittimità o meno del decreto ministeriale di revoca non avrebbe incidenza alcuna sul processo che ne occupa.

Nessun vulnus al contraddittorio è poi postulabile, atteso che la società non solo si è difesa in sede amministrativa, ma nel corso del giudizio innanzi alla Corte dei conti, ha ampiamente sviluppato le sue argomentazioni con dovizia di elementi e spunti meritevoli di attenta ponderazione da parte del collegio.

15. Ciò premesso, appare indiscutibilmente provato che i lavori e le forniture non siano stati effettuati e quindi le risorse pubbliche così erogate, derivanti a loro volta dal sistema delle entrate pubbliche, sono andate a ristorare, grazie alla documentazione riversata nel

procedimento amministrativo, un sacrificio finanziario non sopportato in effetti dalla Società appellante o sopportato da essa in misura diversa. Non appare revocabile in dubbio, come esattamente scolpito dalla sentenza appellata (n. 35/2019) emessa dalla Sezione giurisdizionale di primo grado, che ciò costituisca danno indipendentemente dalla effettiva realizzazione degli investimenti per i quali il contributo pubblico è stato concesso.

Non può certamente residuare spazio alcuno per una valutazione intesa a valorizzare la parzialità del danno, poiché il meccanismo inteso a procurare vantaggi ulteriori e indebiti costituisce inevitabilmente uno sviamento delle risorse pubbliche, teso a coprire, nella misura prevista, i costi realmente sopportati.

Ne consegue che l'intero contributo pubblico erogato, pari ad euro 831.562,74, va ritenuto danno erariale riconducibile alla condotta dolosa della Società appellante.

16.Conclusivamente, l'appello promosso da Style spa va rigettato con la conferma della sentenza di condanna di Style spa al pagamento, a favore del Ministero dello sviluppo economico della somma di euro 831.562,75 (ottocentotrentunocinquecentosessantadue/75).

17. Fatte tali doverose premesse, scrutinata la posizione di Style spa e dunque l'appello da questa coltivato avverso la sentenza n. 35/2019 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, occorre esaminare la posizione di Greco Antonino.

Con riguardo alla posizione del Greco Antonino, occorre acclarare la sussistenza degli elementi imprescindibili per accogliere (o meno) la domanda del Procuratore (e quindi l'atto di riassunzione), tenendo in debita considerazione le articolate questioni sollevate dalla difesa del convenuto, anche con la memoria depositata di recente.

Giova rammentare che questo Collegio ha ritenuto che la posizione del Greco Antonino dovesse essere esaminata unitamente alla società in questione e, pertanto, con riferimento all'appello proposto avverso la statuizione di assoluzione emessa nei confronti del sig. Greco Antonino, riteneva quest'Organo adito che la causa dovesse essere sospesa fino alla definizione del giudizio di primo grado nei confronti della società Style spa per l'esame congiunto del medesimo con quello della società.

Peraltro, sembra opportuno ribadirlo, anche il sig. Greco Antonino, al pari della società Style SPA aveva prodotto appello incidentale avverso la sentenza n. 975/2013 della sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e il predetto gravame, pertanto, come si evince dalla lettura della più volte evocata sentenza n. 388/2014 di questa Sezione, è stato valutato come memoria difensiva le cui domande ed eccezioni sono state comunque esaminate al solo fine di verificare la loro valenza in relazione ad un eventuale possibile accoglimento dell'appello del P.M.

Ben altra valenza ha assunto l''atto (appello incidentale) con

riguardo ai profili di giurisdizione che hanno rivestito valenza dirimente e certamente ammissibile come gravame incidentale, espressamente esaminato e risolto negativamente.

Orbene, depositata la sentenza di condanna nei confronti della Società Style, la Procura Generale ha riassunto il giudizio nei confronti di Greco Antonino.

18. Questi con l'atto di costituzione sopra richiamato ha declinato la infondatezza e nullità dell'atto di riassunzione sotto vari profili.

Anzitutto è stata contestata la notifica a mezzo pec da parte della Procura Generale.

L'eccezione va rigettata.

Infatti, le modalità di notificazione attraverso la pec trovano puntuale e compiuta disciplina nei decreti del Presidente della Corte dei conti n. 98/2015 del 21 ottobre 2015 e n. 9/2016 del 15 febbraio 2016, adottati in esecuzione dell'art. 20 bis del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, con i quali sono state definite le relative regole tecniche.

Peraltro, l'art. 6 c.g.c. (D.lgs. n. 174/2016), tra le disposizioni relative alla digitalizzazione e informatizzazione degli atti, stabilisce che il PM può effettuare le notificazioni secondo i suddetti decreti.

19. Sempre Greco Antonino ha eccepito la mancanza di giurisdizione sull'amministratore della società, la inammissibilità della richiesta di condanna in via solidale e la prescrizione.

Anche tali doglianze sono inammissibili.

La difesa ripropone la questione afferente alla giurisdizione, già risolta da questa Sezione con sentenza n. 388/2014, ut supra richiamate con riguardo all'appello mosso da Style spa.

Le argomentazioni sopra indicate sono per ragioni di economia espositiva utilizzabili per l'esame della posizione relativa al Greco Antonino.

D'altronde, come evidenziato, è pacifica la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici e le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato anche la giurisdizione sugli amministratori, che disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito.

20. Per quanto concerne la questione relativa alla prescrizione, si osserva che nel caso in esame è stata utilizzata documentazione non veritiera e, pertanto, si è verificato un occultamento doloso del danno, per essere stata mostrata una situazione diversa da quella reale al fine di ottenere i contributi. Di conseguenza, vi è stato uno spostamento in avanti del termine di prescrizione, coincidente con la scoperta del fatto quindi, quanto meno, con la data di comunicazione dell'esito degli accertamenti della Guardia di Finanza al Ministero (6 ottobre 2009).

21.La parte ha poi eccepito la giurisdizione, la violazione del divieto del ne bis in idem, la violazione del giusto processo e del principio di sua ragionevole durata, nonché la impossibilità che

l'azione di responsabilità amministrativa coesista con quella restitutoria del Ministero.

Tutti i suindicati motivi sono inammissibili in quanto la questione è stata già risolta da questa Sezione con la sentenza n. 388/A/2014. Infatti, non può mettersi più in discussione la circostanza che l'azione restitutoria dell'Amministrazione coesista con l'azione contabile, almeno fino alla integrale recupero del danno, né che non sussista litispendenza.

Nella fattispecie, non risulta affatto che ad oggi il contributo sia stato restituito e la cartella di pagamento è stata sospesa per cui nessuna preclusione poteva esserci all'azione contabile e nessuna ragione sussiste per potere dichiarare la cessazione della materia del contendere-.

22. Sulla litispendenza il Collegio si è già pronunciato con la sentenza n. 388°/2014 nei seguenti termini: "La giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ha affermato che la pronuncia sulla litispendenza, benché non inerisca alla competenza "*strictosensu*", è a questa equiparata agli effetti del regolamento necessario di competenza per esplicita previsione dell'art.42 c.p.c. in quanto, ritenuta la pendenza di una controversia identica, conduce alla sottrazione della cognizione del procedimento instaurato al giudice adito.

Nella specie si tratta di causa aventi presupposti e natura differenti. In quello dinanzi alla giurisdizione amministrativa e/o ordinaria si contestano vizi del provvedimento di revoca, nel

giudizio dinanzi alla Corte dei Conti si discetta della responsabilità amministrativa per danni erariali e il giudice contabile valuta in via autonoma i fatti con riferimento all'elemento soggettivo, alla determinazione del danno, all'eventuale esercizio del potere riduttivo e all'eventuale considerazione dei vantaggi".

Si aggiunga che le sentenze Cedu richiamate dalla difesa della parte appellata, per sostenere la duplicazione di procedimenti sanzionatori sono inconferenti perché la giurisdizione contabile ha carattere prevalentemente risarcitorio, avendo come finalità primaria il reintegro delle risorse pubbliche.

Al tal proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato non solo che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quello penale, ma ha anche confermato la natura risarcitoria della giurisdizione contabile.

In tal senso non può che ribadirsi che l'esistenza di altro titolo esecutivo non impedisce l'azione contabile né incide sul processo contabile fino all'integrale ristoro.

Nel caso in esame, dunque, non c'è stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem, per la pendenza dei due giudizi civili.

23. La difesa si duole poi dei vizi del procedimento di revoca che non incidono su questo processo, essendo autonomi.

La doglianza relativa al un presunto difetto di istruttoria poiché gli accertamenti sono stati fatti in assenza di contraddittorio e, comunque, la totale assenza di prove è da rigettare.

La società non solo si è difesa in sede amministrativa, ma alla

stessa società, come del resto il suo amministratore, sig. Greco hanno potuto difendersi in questa Sede.

24.Sulla eccezione di carenza di prove va certamente rilevato che il convenuto non ha mai in primo grado dedotto alcunché sul punto.

Si aggiunga che in appello, per espresso divieto sancito dall'art. 194 c.c., non possono proporsi eccezioni nuove non rilevabili di ufficio.

Tuttavia, non ritiene il Collegio che ciò basti per valutare la responsabilità del Greco.

Spetta al Giudice valutare la sussistenza degli elementi imprescindibili per affermare la responsabilità amministrativa, spetta alla parte che agisce offrire idonei elementi di prova per suffragare la bontà della azione erariale.

Orbene, la società ha posto in essere una serie di operazioni fittizie per ottenere il contributo, altrimenti non spettante. I soggetti coinvolti nella vicenda che la società Style assumeva essere le parti contrattuali di lavori e forniture a quei prezzi, hanno negato i rapporti contrattuali.

Non è revocabile in dubbio che l'investimento non è stato realizzato, come programmato e che la società non ha sopportato il sacrificio finanziario previsto e/o comunque nella misura prevista.

Ora, non v' è chi non veda nella sentenza n. 975 del 5 marzo 2013, oggetto prima dell'appello mosso dalla Procura Generale ed oggi dall'atto di riassunzione, che i Giudici di prime cure non hanno adeguatamente soppesato le ragioni attoree, non tenendo conto del

ruolo rivestito dal sig. Greco Antonino nella società, il quale, peraltro, oltre ad essere amministratore unico, era anche rappresentante legale.

Il predetto, allora, inevitabilmente ha assunto un ruolo centrale, stante la sua qualità di amministratore unico risultante dalla documentazione in atti, per l'ampia sfera di attribuzioni che gli fanno capo, incluse le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti per la liquidazione ed il pagamento di ogni importo.

Allo stesso tempo non può dubitarsi che nel caso in cui i danni subiti dall'erario o da altro ente pubblico siano riconducibili ad una società, la legittimazione passiva va riconosciuta congiuntamente o disgiuntamente sia nei confronti di questa che dei suoi amministratori, anche se questi ultimi abbiano operato in via di mero fatto, essendo il pregiudizio ricollegabile anche al comportamento dell'amministratore quale terminale di un'attività di gestione dei fondi pubblici e, pertanto, soggetto agente nell'interesse della P.A.

Del resto, il rapporto di servizio va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione (Corte di Cassazione, SS.UU. n. 295 del 9

gennaio 2013).

25. Greco Antonino va ritenuto , pertanto, responsabile di quanto a lui ascritto.

26.Con riguardo alla richiesta di applicazione del potere riduttivo, il Collegio non può che ritenerla infondata, stante la natura dolosa della condotta contestata.

27. Conclusivamente va rigettato l'appello proposto da Style spa nei confronti della sentenza di primo grado n. 35/2019 che va confermata, con le relative statuizioni di condanna.

Va accolto l'appello (e quindi l'atto di riassunzione) del Procuratore nei confronti di Greco Antonino, e, rigettato l'appello incidentale, per l'effetto, annullata la sentenza n. 975/2013, lo stesso va condannato in solido con la Società Style al pagamento della somma di euro 831.562,74, in favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, previa declaratoria di riunione dei giudizi n. 4810/R , 4810/R incidentale e 6252/R,

RIGETTA

l'appello proposto da Style s.p.a. (già Style s.rl.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della sentenza di primo grado n. 35/2019 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per

la Regione siciliana che va confermata, con le relative statuizioni di condanna.

ACCOGLIE

l'appello del Procuratore (ritenuto ammissibile l'atto di riassunzione) nei confronti di Greco Antonino e, per l'effetto, lo condanna in solido con la Società Style s.p.a. al pagamento della somma di € 831.562,00, con il corollario dell'annullamento della sentenza n. 975/ 2013 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana pronunciata nei suoi confronti.

Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio che, a cura della Segreteria, sono liquidate nella misura di € 147,87 (centoquarantasette/87) a carico di Style Spa ed € 365,58 (trecentosessantacinque/58) a carico di Greco Antonino.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021.

L'Estensore — Il Presidente FF.

f.to (Guido Petrigni) — f.to (Romeo Ermenegildo Palma)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 22/02/2021

Il Funzionario preposto

f.to (Dr.ssa Pietra Allegra)

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.

Originale sentenza € 272,00
Totale spese € 272,00

Palermo, 22/02/2021

Il funzionario preposto
Dott.ssa Pietra Allegra